

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MURATORE e SCEVAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1987

Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'ennesima volta si presenta la necessità di affrontare in via legislativa il problema dei segretari comunali fuori ruolo.

Detto problema deriva probabilmente dagli attuali tempi di espletamento dei concorsi per l'ingresso in carriera dei segretari comunali.

Data la consistenza del fenomeno e la grave situazione in cui versano gli interessati per la instabilità del posto da essi ricoperto, che può ricondursi ad un non ottimale rendimento dell'apparato burocratico in cui operano, l'esigenza che si pone oggi ferma, urgente e non procrastinabile, è quella di dare certezze: certezza alla posizione lavorativa soggettiva e certezza all'ordinamento delle autonomie lo-

cali, consentendo l'accesso alla delicata carriera di segretario comunale a funzionari che abbiano già maturato concrete esperienze di lavoro.

Il disegno di legge che si sottopone prevede tre articoli.

L'articolo 1 riguarda l'immissione in ruolo, attraverso un concorso riservato, dei segretari comunali incaricati delle funzioni, in servizio alla data della presente legge. Il meccanismo concorsuale coincide, sulla scorta delle positive esperienze legislative, con gli altri due provvedimenti di sanatoria, risalenti al 1976 e al 1982.

L'articolo 2 prevede una chiarificazione della locuzione «trattamento economico» per

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciò che concerne la determinazione dei compensi per gli incarichi di supplenza o di reggenza a scavalco, comprendendovi anche, per una ragione di logica giuridica, l'indennità di funzione e di coordinamento istituita con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531.

L'articolo 3 disciplina, infine, la composizione dei consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali.

La novità proposta, rispetto a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, consiste nella previsione di tre, anziché di due, rappresentanti sindacali per garantire una rappresentanza paritaria della categoria rispetto ai membri di diritto.

Questi sono i punti fondamentali del disegno di legge che si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione, per il carattere improcrastinabile che riveste la definitiva sistemazione dei segretari incaricati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno indirà un concorso, per titoli e per colloquio, per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

2. Il concorso è riservato a coloro che, in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data della presente legge abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio continuativo di almeno un anno.

3. È richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovvero del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

4. Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

5. Agli idonei del concorso, per titoli e per colloquio, è attribuita, secondo l'ordine della graduatoria, e fino ad esaurimento della stessa, la metà dei posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

7. Si osservano, in quanto applicabili e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compenso mensile per gli incarichi di supplenza o di reggenza a

scavalco è fissato in misura non superiore ai quattro quinti dello stipendio iniziale e dell'indennità di funzione e di coordinamento prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531.

2. Ogni variazione della misura dello stipendio e dell'indennità di funzione e di coordinamento è considerata ai fini del compenso mensile.

Art. 3.

1. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti come segue:

- a) dal prefetto, presidente;
- b) dal vice prefetto, vicario;
- c) dal funzionario di prefettura addetto al servizio;
- d) da due sindaci e da tre segretari di comuni della provincia, nominati all'inizio di ogni anno con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e delle organizzazioni sindacali di categoria dei segretari comunali e provinciali.

2. Con lo stesso decreto vengono nominati due sindaci e tre segretari comunali quali supplenti designati dall'ANCI e dalle organizzazioni sindacali di categoria, nonché un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno quale segretario.

3. I membri di diritto dei consigli di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci.

4. Per la validità delle adunanze dei consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

5. I componenti supplenti partecipano alle sedute ma hanno diritto al voto solo in caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi.

6. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1954, n. 748, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, nonché l'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono abrogati.